

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

CROCE ALATA

siglabile "CROCE ALATA ODV"

STATUTO

(CONFORME AL CODICE DEL TERZO SETTORE)

TITOLO 1

COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 1 - *Denominazione - Sede - Durata*

1. E' costituita l'Associazione denominata "**Organizzazione di Volontariato CROCE ALATA**", siglabile "**CROCE ALATA ODV**" (di seguito anche "**Associazione**").
2. L'Associazione è costituita in forma di organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice del Terzo Settore (di seguito "**Codice**").
3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "**RUNTS**") l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verbania e la sua durata è illimitata.
5. Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Verbania ed in merito all'istituzione e al trasferimento di sedi operative nel territorio nazionale competono all'Organo di Amministrazione (di seguito "**Consiglio Direttivo**") e non costituiscono modifica statutaria.

Articolo 2 - *Finalità*

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite i suoi associati (di seguito anche "**Soci**" e /o singolarmente "**Socio**"). In particolare intende:
 - I) perseguire finalità di protezione civile, prevalentemente con l'utilizzo di mezzi aerei, sia in forma diretta ed autonoma, che in collaborazione con enti, amministrazioni pubbliche, organizzazioni di volontariato, associazioni o altri soggetti privati, al fine di preservare *in primis* l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da semplici incidenti, da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, anche al di fuori del territorio nazionale, nonché;
 - II) perseguire finalità di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura aeronautica e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere i) e y) del Codice:

- a) Concorrere alle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della Legge 24.02.1992 n° 225, così come regolamentata dal D.P.R. 21.09.1994 n° 613, nonché dalle Leggi e Delibere emanate in materia dalla Regione Piemonte e dalle altre regioni italiane, prevalentemente mediante l'utilizzo di mezzi aerei.
- b) Concorrere alla effettuazione di servizi di protezione civile prevalentemente con l'utilizzo di aeromobili in ausilio alle unità terrestri o natanti, per la ricerca di persone disperse in superficie o da soccorrere in acqua.
- c) Concorrere alla effettuazione di servizi di protezione civile prevalentemente con l'utilizzo di aeromobili per prevenire gli incendi nelle aree boschive a tutela dell'ambiente.
- d) Concorrere ai servizi di vigilanza ambientale del territorio a beneficio di enti pubblici che vogliano avvalersi dei mezzi aerei e delle risorse umane dell'Associazione.
- e) Promuovere ed organizzare la formazione dei volontari che vogliano sviluppare la cultura aeronautica anche in collaborazione con altre istituzioni di volontariato e con enti pubblici.
- f) Organizzare eventi, raduni, laboratori, fiere e mercati, conferenze, *workshop*, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla sensibilizzazione delle attività di protezione civile.
- g) Compiere ed organizzare campagne di sensibilizzazione al volo, mediante la promozione di battesimi del volo o altre sessioni di volo destinate ai volontari o a terzi che abbiano interesse a sviluppare la cultura aeronautica.
- h) Promuovere ed organizzare corsi qualificati di abilitazione al volo a favore degli associati o di terzi, atti al rilascio di titoli abilitativi riconosciuti dall'ordinamento e dall'autorità aeronautica.
- i) Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero finalizzate alla sensibilizzazione e allo sviluppo della cultura aeronautica e della protezione civile.
- l) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni, enti o terzi in genere, destinato ad ospitare attività aeronautiche ovvero a servire da impianto logistico utile allo sviluppo associativo.
- m) Organizzare e partecipare a manifestazioni a carattere aeronautico, ove promuovere la cultura aeronautica e le proprie finalità.
- n) Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi associativi.
- o) Realizzare attività *web* e promuoversi attraverso i *social networks*, anche con la creazione di *format* originali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle azioni di volontariato dei propri Soci, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi i Soci e i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti gli altri.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Soci.

Articolo 4 - *Attività diverse*

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali nel pieno rispetto dell'art.6 del Codice, e relativi provvedimenti attuativi, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività principali di interesse generale di cui all'art. 3. Tali attività sono esercitate dall'Associazione secondo criteri e limiti definiti dal relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. L'Associazione può inoltre esercitare, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, attività di raccolta fondi anche mediante la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nonché, anche in forma organizzata e continuativa, esercitare attività mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i Soci e i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tali attività sono esercitate dall'Associazione in conformità a linee guida definite dal relativo decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO 2

QUALITA' DI SOCIO

Articolo 5 - *Ammissione*

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal Codice.

3. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno storicamente fondato l'Associazione, sottoscrivendo il primo atto costitutivo. Sono iscritti nel libro dei Soci in una sezione dedicata. Svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. Essi sono tenuti al versamento delle quote associative. Hanno diritto di voto alle Assemblee con facoltà di eleggibilità anche passiva.

- **Soci Volontari:** coloro che hanno presentato istanza in un momento successivo alla costituzione dell'Associazione, condividendone le finalità ed operando per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Sono iscritti nel libro dei Soci in una sezione dedicata. Essi svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. Corrispondono le quote associative ed hanno diritto di voto alle Assemblee con facoltà di eleggibilità anche passiva.

- **Soci Onorari:** coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza o che si sono distinti per meriti straordinari nei confronti dell'Associazione. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento delle quote associative, sono iscritti in una sezione speciale del libro dei soci e possono partecipare come uditori alle Assemblee, con facoltà di proposta ed interazione al dibattito.
 - **Soci Sostenitori:** coloro che intendono sostenere con proprie liberalità la politica e le finalità dell'Associazione, anche mediante la promozione di accordi e contratti che contribuiscano alla crescita dell'Associazione. Sono presentati da qualsiasi Socio Volontario e/o Fondatore al Consiglio Direttivo, che provvede alla loro nomina. Sono esentati dal versamento delle quote associative, sono iscritti in una sezione dedicata del libro dei Soci e possono partecipare come uditori alle Assemblee con facoltà di proposta ed interazione al dibattito.
4. L'ammissione all'Associazione come Socio Volontario è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci nell'apposita sezione.
 5. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione all'interessato con le specifiche motivazioni. In caso di rigetto l'interessato, ricevutane comunicazione, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 6. Il mantenimento dello status di Socio Fondatore e Socio Volontario è subordinato al pagamento della quota associativa.
 7. Sono ammesse domande di ammissione come Socio presentate da minorenni con età maggiore di 16 (sedici) anni; nel qual caso le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto è riconosciuto, oltre che ai Soci Fondatori, ai Soci Volontari maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi.

Articolo 6 – Diritti e Doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun Socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea, se Socio Fondatore o Socio Volontario, direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di frequentare le sedi dell'Associazione;
 - c) di spendere l'appartenenza all'Associazione mediante le forme deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - d) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- e) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- f) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- g) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun Socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità;
- c) versare la quota associativa nei termini e secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso od esclusione.
2. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa, se dovuta, o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può ricevere un ammonimento ufficiale da parte del Consiglio Direttivo con avviso e comunicazione scritta inviata all'indirizzo e-mail del destinatario.
4. Nel caso di persistenza e reiterazione dell'atteggiamento contrario ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, nonostante l'ammonimento ricevuto, il Socio può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione anche in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito, per due esercizi consecutivi.
5. La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante PEC inviata all'Associazione.
7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Articolo 8 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo in un eventuale regolamento da esso predisposto e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari

sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO 3

ORDINAMENTO

Articolo 9 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario/Tesoriere
 - e) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - f) il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 10 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Soltanto i Soci Fondatori e Soci Volontari hanno diritto ad esprimere il voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) Soci, ma non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il voto con mezzi informatici od elettronici, previa verifica dell'identità del Socio.

Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i Soci Fondatori e i Soci Volontari;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di

controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e l'eventuale preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o sui provvedimenti di esclusione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) fissare l'ammontare del contributo associativo;

l) fissare l'importo della quota associativa e la data di scadenza per il versamento annuale;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.

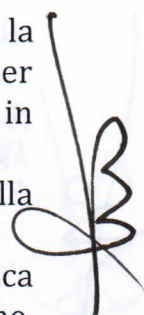
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviato tramite posta elettronica o altri mezzi telematici. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei predetti presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.



del Verbale
della Scuola
Agg.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto, e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone fisiche, nel qual caso si potrà procedere a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Può essere visionato da tutti i Soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22, comma 5, del Codice. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo e rappresenta l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Volontari. Qualora il numero dei Soci Volontari iscritti sia compreso tra 7 (sette) e 50 (cinquanta), il Consiglio Direttivo sarà formato da 3 (tre) componenti. Oltre i 50 (cinquanta) Soci Volontari iscritti, il numero dei componenti diventerà 5 (cinque). L'aumento dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea ordinaria all'atto della rinnovazione delle cariche al termine del mandato quinquennale dell'Organo di amministrazione quando si rileva che nell'ultimo esercizio sociale il numero dei Soci Volontari sia aumentato oltre il numero di 50 (cinquanta). Analogamente si procede alla riduzione dei suoi componenti a 3 (tre), quando si rileva che nell'ultimo esercizio sociale, il numero dei Soci Volontari sia minore od uguale a 50 (cinquanta).
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente,

rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale rendiconto preventivo (ed il programma di attività), nonché il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta o, in alternativa, l'annotazione in calce al rendiconto contabile;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- l) deliberare in merito all'ammonimento ed all'esclusione di Soci;
- m) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
- n) nominare il Segretario/Tesoriere che può essere scelto solo tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore di tali gruppi o sezioni, deliberandone i relativi poteri.
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta

a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di amministrazione per 3 (tre) volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono al termine del mandato con gli altri componenti.

3. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con posta elettronica o con altro mezzo informatico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai Soci, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 18 – Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere (anche disgiuntamente “**Segretario**” e/o “**Tesoriere**”) è nominato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile del mandato quinquennale ed è scelto tra i suoi componenti. Dura in carica per cinque esercizi.
2. Egli verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione al Socio che lo richieda.
3. Il Segretario svolge anche funzioni di Tesoriere per la tenuta delle scritture contabili. Oltre al Presidente, svolge, su delega di questi, funzioni di gestione dei movimenti contabili e finanziari.

Articolo 19 – Organo di controllo e Revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Articolo 20 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i Soci, ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del

04.03.2010. Il Regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 21 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei Soci distinto per sezioni. Sono individuate quattro sezioni: Soci Fondatori, Soci Volontari, Soci Onorari, Soci Sostenitori;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Segretario almeno 3 (tre) giorni prima della data di visione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione.

Articolo 22 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono così rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - l) altre entrate espressamente previste dalla legge;

cui all'articolo 6 del Codice;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

l) altre entrate espressamente previste dalla legge;

m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 23 - Scritture contabili

1. Il Segretario/Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice.

Articolo 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del Codice e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo, nell'eventualità della sua formazione, deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Codice, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo, se realizzato, deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 25 - Divieto di distribuzione degli utili



1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Codice.

Articolo 27 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni ai Soci, se non diversamente stabilito, sono da intendersi tramite e-mail agli indirizzi comunicati all'atto dell'ammissione. Anche l'Associazione può essere raggiunta sia tramite posta elettronica semplice che PEC, anch'essi comunicati ai Soci all'atto dell'ammissione.

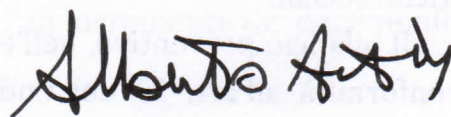
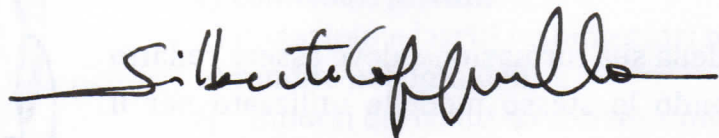
Articolo 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Verbania lì 16 ottobre 2020

Il Presidente (Dott. Gilberto Capparella)

Il Segretario (Geom. Alberto Actis)



Registrato UT Verbania il 30 OTT. 2020
N. 1732 Serie 3 Registro /
Per Euro ESENTE